

Protocollo – 1729/2017/IV.06

Spett.li

Direzione territoriale del Lavoro

dtl.belluno@pec.lavoro.gov.it

Guardia di Finanza di Belluno

bl0500000p@pec.gdf.it

e, per conoscenza:

Sindacato CGIL, CISL, UIL, Nursing Up di
Belluno

Belluno, 06 dicembre 2017

Oggetto: contratto di apprendistato presso
studi professionali

Collegio Provinciale di Belluno

Piazzale Resistenza, 3
32100 BELLUNO
Tel. 0437.30466
Fax 0437.30717
mail: segreteria@ipasvibelluno.it
pec: belluno@ipasvi.legalmail.it
sito: www.ipasvibelluno.it

Viene segnalata a questo Ente l'offerta di contratti di apprendistato presso studi professionali, ad Infermieri che rispondono ad offerte di lavoro.

In merito a quanto descritto si specifica quanto segue: si definisce apprendistato il «contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani» (art. 41, comma 1, d.lgs. n. 81/2015).

Secondo la citata norma è possibile suddividere il contratto di apprendistato in tre tipologie:

1. Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale o di primo livello;
2. Apprendistato professionalizzante o di secondo livello;
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca o di terzo livello.

In merito allo specifico delle tre tipologie:

Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale o di primo livello

Tale tipologia, prevista dall'art. 29 del CCNL Studi professionali, è finalizzata all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Le norme di riferimento sono, oltre l'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, anche il D.M. 12 ottobre 2015.

È evidente che tale tipologia è illegittima, in merito all'applicazione di professionisti della salute, titolati con formazione universitaria o equipollente, ai sensi di Legge, per i quali, oltre al conseguimento del titolo di studio e del superamento dell'esame di Stato abilitante, è altresì richiesta l'iscrizione all'Albo Professionale.

Apprendistato professionalizzante o di secondo livello

L'apprendistato professionalizzante è previsto dall'art. 30 del CCNL studi professionali. La durata minima di tale contratto è di 30 mesi e quella massima di 36 mesi, e le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario di lavoro. La durata e le modalità della formazione per l'acquisizione delle competenze professionali dipende dall'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.

È evidente che tale tipologia è illegittima, in merito all'applicazione di professionisti della salute, titolati con formazione universitaria o equipollente, ai sensi di Legge, per i quali, oltre al conseguimento del titolo di studio e del superamento dell'esame di Stato abilitante, è altresì richiesta l'iscrizione all'Albo Professionale.

Apprendistato di alta formazione e ricerca o di terzo livello

Il CCNL, ha definito il praticantato come *"l'attività che deve essere obbligatoriamente svolta presso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione"*.

(Fonte Altalex)

Qualora non fosse noto, si richiama all'attenzione che la Professione Infermieristica, allo stato attuale della normativa, non prevede attività di praticantato, essendo, come già richiamato, il superamento dell'esame di Stato, contestuale al conseguimento del titolo. L'iscrizione all'Albo professionale IPASVI è garanzia della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

Si diffida dunque, dall'applicazione di tale pratica illegittima nei confronti degli Infermieri e si chiede agli organi di tutele e vigilanza, in copia alla presente, di vigilare sulla corretta applicazione della norma.

A tutti gli Infermieri, che dovessero incorrere in tali indignitose proposte, si chiede la massima collaborazione nella puntuale segnalazione a questo Ente.



Il Presidente

Luigi Pais dei Mori